

Area Verde Unità Amministrativa Sponsorizzazioni e Affari Generali

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICA CON
In Milano, il , tra il Comune di Milano, codice fiscale 01199250158, rappresentato dal, Direttore dell'Area Verde, domiciliato per effetto della sua carica in Milano – Via Sile, 8 - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso ex artt. n. 107 del D.Lgs. 267/2000 e n. 71 dello Statuto del Comune di Milano, esclusa quindi qualsiasi sua personale responsabilità (di seguito il "Comune di Milano"); e la società / il Condominio
PREMESSO CHE
1. con Deliberazione di Giunta Comunale n° 1142 della seduta del 25/05/2012 sono state approvate le linee guida per la pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per la riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria delle aree verdi pubbliche cittadine;
2. a partire da luglio 2012, è stato pubblicato sul sito del Comune di Milano, con successivi aggiornamenti dei contenuti, l'Avviso Pubblico permanente, con scadenze bimestrali, per la ricerca di sponsorizzazioni/collaborazioni tecniche per la riqualificazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche cittadine;
3. con PEC P.G
4. in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n delè stata approvata la collaborazione tecnica proposta ed il relativo schema di contratto che segue (di seguito, il "Contratto") tra il Comune di Milano e la e la società/associazione;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Oggetto Costituiscono oggetto del presente Contratto i servizi relativi alla collaborazione tecnica con
Il Partner si impegna: a) ad eseguire i lavori di riqualificazione dell'Area sita

Milano Comune di Milano

- b) l'ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata agli uffici dell'Area Verde (lettera o e-mail: URB.VerdeSponsorizzazioni@comune.milano.it), entro 30/60/90 giorni dalla data di ricevimento in consegna dell'Area, allegando 2/3 fotografie dei lavori conclusi, pena la verifica dei presupposti che possano condurre all'annullamento del Contratto stesso. Al termine dei lavori, in caso di installazione di strutture o manufatti (giochi, attrezzature sportive, fitness, ecc.), dovranno essere altresì consegnate le certificazioni di corretto montaggio degli stessi e/o di regolare esecuzione dei lavori effettuati;
- c) a realizzare i lavori previsti dal presente Contratto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008, "Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro", con particolare riferimento alla eventuale predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- d) a predisporre, organizzare ed attuare l'eventuale area di cantiere, provvedendo anche all'esposizione del cartello di cantiere, delle dimensioni e contenuti previsti dalla normativa in materia di appalti, con le informazioni necessarie alla identificazione degli interventi da realizzare ed ai soggetti previsti dalla normativa;
- e) a delimitare l'Area, durante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione previsti, al fine di evitare l'accesso agli estranei ai lavori e mantenere il cantiere in sicurezza;
- f) a provvedere, nello svolgimento degli interventi di riqualificazione e di successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, all'eventuale ripristino di superfici, tubazioni, cavi, manufatti o altro presente nell'Area, oltre la sostituzione di alberi o qualsiasi altro elemento vegetale danneggiato e per il quale non ne fosse prevista l'eliminazione da progetto approvato segnalando formalmente il tutto agli uffici comunali;
- g) ad eseguire i successivi lavori di manutenzione ordinaria dell'Area, compresa la manutenzione ordinaria della recinzione ove presente e pulizia in generale dell'Area (inclusa la raccolta delle foglie) fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese specializzate e qualificate ai sensi della normativa vigente per le specifiche attività richieste;
- h) a conservare costantemente l'Area nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, rispettando obbligatoriamente nel tempo il progetto originale, provvedendo anche alle strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente e riferibile al verde nell'Area. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, rispetto al progetto originale, dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Milano;
- i) a concordare, in caso di realizzazione di nuovo impianto di irrigazione, con il Servizio Idrico Integrato le operazioni per realizzare l'allacciamento alla rete idrica assumendone gli oneri e i conseguenti consumi idrici (è rigorosamente vietato realizzare nuovi impianti collegati a reti idriche private). Qualora fosse già presente un impianto di irrigazione, il Partner dovrà garantire per tutta la durata del Contratto la corretta manutenzione e funzionamento dell'impianto, provvedendo alla voltura del Contratto di fornitura dell'acqua ed assumendo i relativi oneri derivanti dai consumi idrici.
 - Alla scadenza del Contratto dovrà essere inviata al Comune di Milano Area Verde, una dichiarazione di nulla osta alla voltura redatto su carta intestata del Partner, recante gli estremi dell'utenza da volturare e la lettura aggiornata oltre che la data di decorrenza della stessa, con i seguenti allegati: immagine del contatore con lettura dei consumi leggibile effettuata il più possibile vicino alla data del nulla osta e ultima fattura quietanzata. Al fine di garantire che la decorrenza della voltura dei contatori a nome del Comune di Milano sia coincidente con la data di cessazione dei vincoli contrattuali, la documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 7 gg lavorativi dalla data di consegna formale delle aree agli uffici comunali. Diversamente, la voltura avrà obbligatoriamente decorrenza dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta e necessaria, senza che questo comporti la possibilità di presentare richieste di rimborsi nei confronti del Comune di Milano per i consumi idrici nel frattempo avvenuti a carico della parte ancora intestataria del contatore specifico;
- j) a consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Milano, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate;
- k) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell'area verde in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti, provvedendo anche all'apertura/chiusura del cancello dell'Area nel rispetto degli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, riportati nel seguente prospetto:



mese	apertura	chiusura	note
			_
			_

 a provvedere a proprie spese alla asportazione degli eventuali cartelli posati e concessi nell'ambito del presente rapporto contrattuale, alla scadenza naturale nonché in eventuali casi di risoluzione o recesso dello stesso.

Si specifica inoltre che:

- come indicato dal D.M. del 29/02/12 n. 60166, in caso di presenza alberi del genere Platanus (Platani) all'interno dell'area oggetto dei lavori, il Partner si obbliga a comunicare l'inizio attività al Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, mail: fitosanitario@pec.regione.lombardia.it;
- la distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore a:
 - a) metri 5 per gli esemplari monumentali o di pregio con circonferenza maggiore di 250 cm e per i soggetti appartenenti al genere Platanus con circonferenza maggiore di 120 cm;
 - b) metri 3 per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
 - c) metri 1,50 per gli alberi di terza e quarta grandezza e per gli arbusti.
 - Il Comune di Milano potrà motivatamente aumentare le distanze riportate in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico
- non sono ammessi tagli delle radici; in presenza di radici lo scavo meccanico dovrà essere opportunamente interrotto e continuato a mano per garantire l'integrità delle stesse;
- durante i lavori di riqualificazione previsti, le aree consegnate dovranno essere opportunamente e provvisoriamente delimitate al fine di individuare le superfici oggetto di consegna e evitare l'accesso agli estranei ai lavori;
- non dovranno essere disposti accumuli o depositi di materiale negli spazi di proiezione delle chiome delle alberature, né gli stessi potranno essere addossati al tronco degli alberi;
- nell'esecuzione delle attività di cantiere non dovranno essere arrecati danni all'apparato sia aereo che radicale delle piante presenti in loco. In nessun caso sono consentite arbitrarie riduzioni della chioma che potranno essere eseguite solo da personale specializzato a fronte di una espressa autorizzazione formale rilasciata dal personale tecnico dell'Area Verde;
- la recinzione (tipo n. __) dovrà avere le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato G "informazione tecniche" dell'Avviso pubblico presente sul portale istituzionale del Comune di Milano e dovrà essere mantenuta integra con regolarità dal concessionario;
- il nuovo cordolo da posare dovrà rispettare le indicazioni inserite nell'allegato G1 "schemi per posa cordoli" dell'Avviso pubblico presente sul portale istituzionale del Comune di Milano;
- qualora per la realizzazione degli interventi sull'area verde di cui al progetto approvato, risultasse necessario occupare aree supplementari e/o limitrofe, oltre a quelle consegnate con il presente Contratto, il Partner dovrà provvedere a richiedere specifica autorizzazione all'Area Verde Unità Amministrativa Sponsorizzazioni e Affari Generali, indicando l'area interessata, le dimensioni, la durata e le modalità di messa in sicurezza. Al termine degli interventi previsti, le suddette aree dovranno essere restituite integre, garantendo ripristini per eventuali danneggiamenti. A tal proposito potrà venire richiesto adeguato deposito cauzionale. (per riqualificazioni)
- Restano esclusi dagli obblighi di manutenzione del Partner eventuali manufatti qui indicati, i lampioni di illuminazione pubblica, fermo restando che eventuali



danneggiamenti o imbrattamenti agli stessi manufatti causati da attività svolte dal Partner dovranno obbligatoriamente essere ripristinati dallo stesso Partner.

Art.3) Obblighi dell'Amministrazione

- a) Il Comune di Milano è unico e solo responsabile delle alberature eventualmente presenti sull'area oggetto della riqualificazione/manutenzione. Gli interventi ordinari e straordinari di potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l'abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione saranno eseguiti a cura del Comune di Milano o, in caso eccezionale e soltanto previi specifici accordi con gli uffici comunali, a cura e spese del Partner.
- b) Il Comune di Milano per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'Area e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell'Area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo e concordando con il Partner tempi e modalità da rispettare nell'adempimento.
- c) Il Comune di Milano concede al Partner, previa comunicazione agli Uffici dell'Area Verde, la possibilità di dare visibilità alla collaborazione tecnica con il Comune di Milano tramite l'esposizione di n° 1 cartello di collaborazione tecnica, di piccole dimensioni, indicante esclusivamente il nome del cittadino / del condominio e non contenente nessun riferimento e/o relazione a marchi, loghi, simboli, attività o nomi di tipo commerciale. Tale cartello collocato in base a quanto concordato con i tecnici del Comune di Milano, dovrà rispettare le caratteristiche tecniche/estetiche previste nell'avviso pubblico di sponsorizzazione/collaborazione del verde e le dimensioni standard definite in cm 14x24 (h x l).

Art.4) Personale impiegato nel servizio

Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi agronomici complessi dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare i suddetti interventi agronomici dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio della attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008.

L'inosservanza delle leggi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro determina grave inadempienza contrattuale e, come tale, la conseguente risoluzione.

Il Comune di Milano resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Partner.

La conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento del decoro dell'Area, nel rispetto del presente Contratto, dovrà essere effettuata sollevando il Comune di Milano da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a cose o terze persone, attribuibili al Partner.

Art.5) Durata del contratto

- * Il presente Contratto ha validità a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso fino alla data del
- * Il presente Contratto ha validità a decorrere dalla data dell'ultima apposizione di firma digitale sino alla data del 31/12/......").

La consegna dell'Area da parte del Comune di Milano avviene contestualmente alla firma del presente Contratto. Da tale data il Partner è obbligato alla manutenzione dell'Area verde ed è autorizzato ad effettuare gli interventi previsti sull'Area stessa, in conformità al progetto presentato e alla tempistica prevista dall'art. 2 comma b).

Alla scadenza del Contratto, nonché nei casi di decadenza, risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico del Partner fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell'Area che verrà predisposto dal Comune di Milano previa verifica dello stato complessivo dell'Area.

In caso di rilievo negativo, il Comune di Milano si riserva la facoltà di richiedere al Partner tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell'Area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna

Art.6) Politiche Ambientali

L'Area Verde, all'interno del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente del Comune di Milano, si avvale di processi, procedimenti, strumenti e modelli organizzativi certificati ai requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001 (Qualità) e UNI EN ISO 14001 (Ambiente). Pertanto, ai fini dello sviluppo sostenibile, l'impegno del Comune di Milano per limitare gli impatti ambientali è diretto rispetto alle attività istituzionali ed indiretto nella volontà di influenzare l'abbattimento delle emissioni, l'incentivazione al riciclaggio e le buone pratiche ambientali di chi interagisce con il Comune di Milano.



Ai sensi del D.Lgs. 152/06 "Testo Unico sull'Ambiente" lo Sponsor si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

Il Partner dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e di salvaguardia delle acque e del suolo.

In particolare, l'utilizzo di sostanze chimiche (fertilizzanti, antiparassitari e/o diserbanti) dovrà essere condiviso con i nostri Uffici, fornendo le schede tecniche dei prodotti, ai fini di una valutazione preventiva favorevole o per consentire l'indirizzo su principi attivi meno impattanti.

Art.7) Responsabilità

Il Partner risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente Contratto. Il Partner si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Milano da ogni richiesta di risarcimento.

Il Partner risponde per eventuali incidenti e/o danni a cose e/o persone derivanti e riconducibili alla mancata manutenzione (ordinaria e straordinaria) o messa in sicurezza di aree o strutture temporaneamente inagibili, nonché all'eventuale installazione di recinzioni, strutture e manufatti non certificati e/o non conformi a quanto stabilito dal progetto approvato, nonché alla mancata manutenzione necessaria a garantirne la funzionalità e l'integrità (porzioni divelte, parti appuntite o arrugginite). Il Partner si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Milano da ogni richiesta di risarcimento.

I danni eventualmente arrecati al patrimonio verde o alle strutture accessorie presenti nell'Area nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati al Partner che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione delle componenti verdi compromesse, secondo le indicazioni del Comune di Milano.

A garanzia delle obbligazioni di cui sopra, il Partner è tenuto, sotto la propria responsabilità, a stipulare le relative polizze assicurative che dovranno avere massimali per sinistro adeguati alle attività svolte.

Il presente Contratto non esonera il Partner dall'ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l'eventuale occupazione del suolo pubblico), rilasciate dalle Aree interessate e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.

Nelle aree a verde pubblico non è possibile la creazione di camminamenti/attraversamenti pedonali che colleghino il marciapiede direttamente alla sede stradale, in mancanza di spazi previsti e percorribili dai pedoni od ove non siano presenti strisce pedonali o apposita segnaletica disciplinante l'attraversamento pedonale, come previsto dal Codice della Strada - D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 e successivi aggiornamenti - e del relativo Regolamento di Esecuzione, dal D.M. del 05/11/2001 e successive modifiche, dal D.M. n. 236 del 14/06/1989 e dal Decreto del P.d.R. n. 503 del 24/07/1996. Tali soluzioni non vengono autorizzate o approvate nelle proposte progettuali presentate e nelle conseguenti planimetrie allegate parti integrante ai contratti di sponsorizzazione e collaborazione stipulati. A tal proposito il Comune di Milano è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone o cose, causati da trasgressioni alla norma.

Art. 8) Risoluzione del Contratto

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile qualora trascorsi 30-60-90 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, il Partner non avesse provveduto ad eseguire i lavori di riqualificazione/manutenzione del verde sulla base del progetto presentato, approvato ed allegato parte integrante al presente Contratto, senza avere opportunamente comunicato le motivazioni e le giustificazioni a supporto di tale inadempienza, riprendendo in altresì in carico l'Area verde. Il Comune di Milano potrà altrimenti prorogare i termini temporali per la conclusione dei lavori previsti, qualora siano state presentate dal Partner motivazioni sufficienti per giustificare il ritardo accertato, concordando in buona fede i termini di proroga. Nel frattempo, il Partner è comunque obbligato a mantenere l'Area assegnata in modo decoroso, eseguendo la manutenzione ordinaria necessaria.

Ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati, qualora venga verificata:

- a) grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle migliori condizioni manutentive dell'Area;
- b) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questo Contratto;
- c) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs 81/08).



In ogni caso il Comune di Milano si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli eventuali danni e degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'Area e richiederne il risarcimento al Partner.

Art.9) Penali

L'Amministrazione si riserva la facoltà, previa contestazione per iscritto, di applicare eventuali penali proporzionate rispetto al valore del Contratto ed al danno apportato nello svolgimento della riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria dell'area verde e comunque non superiori al 10% del valore del Contratto stesso, salvo che il fatto non costituisca presupposto per la risoluzione ai sensi del precedente art. 8).

Art.10) Divieto di cessione del Contratto

E' vietata la cessione, anche parziale presente Contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il Partner sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il Partner sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'Art.1456 C.C.

Art.11) Trattamento dei dati personali

Le prestazioni oggetto dell'avviso e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali di terzi se non quelli dei soggetti contraenti. Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione e esecuzione del contratto e/o per l'adempimento di impegni precontrattuali. Nell'ambito del presente rapporto contrattuale, ai fini dell'applicazione del citato Regolamento Ue 2016/679, le parti agiscono come autonomi titolari del trattamento e ciascuno è tenuto ad osservare le disposizioni in materia. A tal fine precisano che i dati dei contraenti possono essere comunicati o destinati a terzi esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti contrattuali, i quali ricorrendo i presupposti possono assumere la qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679.

Art.12) Condizioni e disposizioni generali di Contratto

La sottoscrizione del Contratto da parte del Partner equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. Il Partner con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente Contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente Contratto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369, nonché gli articoli 1441 e seguenti, riferiti all'annullamento del Contratto, del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. Il Partner si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.

Art.13) Decadenza - Revoca - Recesso

Oltre che per scadenza naturale, il Contratto può cessare per decadenza o revoca o per recesso.

Viene pronunciata la decadenza del Contratto, con conseguente risoluzione dello stesso, previa diffida ad adempiere nel termine assegnato, nei seguenti casi:

- cessione anche parziale del Contratto;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse, senza il preventivo assenso del Comune di Milano;
- inosservanza da parte del Partner di norme, leggi, regolamenti o provvedimenti comunali.

Viene altresì pronunciata la decadenza del Contratto, con conseguente risoluzione dello stesso qualora a seguito di eventuali controlli, non risultino rispettate le condizioni previste ai sensi degli art. 94-95-97 e 100 del D. Lgs 36/2023, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Partner di un provvedimento interdittivo antimafia, nonché nei casi di cui all'art. 226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 oltre che in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Partner di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Non è prevista la facoltà di recesso dal Contratto né da parte del Comune di Milano né da parte del Partner, se non nei casi previsti infra ai sensi dell'art 1373 C.C.



L'area verde oggetto del presente Contratto è inclusa nel patrimonio verde pubblico in carico alla manutenzione ordinaria svolta del Comune di Milano.

Di tale informazione ne sono a conoscenza entrambe le Parti che, pertanto, si assoggettano a quanto previsto dall'art. 1353 C.C.

Pertanto, ai sensi del precedente articolo e dell'art.1373 C.C. il Comune di Milano si avvale della facoltà di recedere il presente Contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull'Area oggetto del Contratto.

Il diritto di recesso è riconosciuto al Partner, nel caso di estinzione o scioglimento dello stesso, nonché in caso sopraggiungano ragioni specifiche (di cui si dovrà dar conto al Comune di Milano) che rendano la gestione non più sostenibile economicamente.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo Raccomandata/Pec al Comune di Milano almeno sei mesi prima

Art.14) Controversie

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative al presente Contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano.

Art.15) Spese contrattuali, Imposte e Tasse

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al Contratto sono a carico del Partner.

Il presente Contratto è assoggettato ad IVA, pertanto l'eventuale sua registrazione avverrà solo in caso d'uso.

Art.16) Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente Contratto, composto da n. ... facciate oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.

Milano,	
Letto, approvato e sottoscritto.	
per IL COMUNE DI MILANO	per
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

A norma e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Partner dichiara di avere preso completa visione e di approvare espressamente le seguenti clausole:

art. 7	– "Responsabilità"
art. 8	- "Risoluzione del Contratto"
art. 9	– "Penalità"
art. 1	0 – "Divieto di cessione del Contratto"
art. 1	3 – "Decadenza – Revoca – Recesso"
	per
	Firmato digitalmente